



Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN
DOTT. FRANCESCA AGATTI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO
DOTT. SIMONA BRAZZOVA
DOTT. CLARISSA GRANOZIO
DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. GABRIELE SCALINCI

RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle modifiche intervenute in merito all'obbligo di stampa dei registri contabili, di seguito un breve riepilogo delle modifiche normative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 20 gennaio 2020

Dott. Fabio Mascherpa



Mascherpa e Associati

Novità

L'art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94 (come modificato dall'alt. 12-*octies* co. 1 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019) ha modificato le regole di tenuta dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo, l'obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti.

In base al tenore letterale della disposizione, i registri contabili sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza, su richiesta degli organi competenti, e in loro presenza.

Registri contabili interessati

Tanto il co. 4-*ter* quanto il co. 4-*quater* dell'art. 7 del DL 357/94 trovano applicazione rispetto a "qualsiasi registro contabile".

Ne risulterebbero interessati, quindi, i libri o i registri prescritti in caso di tenuta della contabilità ordinaria e semplificata (tra cui il libro giornale e degli inventari, i registri IVA, il libro cespiti, il libro mastro, i registri cronologici per le imprese in contabilità semplificata e i professionisti).

Decorrenza

La modifica apportata dall'art. 12-*oct/es* del DL 34/2019 all'art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94 è operativa a decorrere dal 30.6.2019. Pertanto, l'obbligo di trascrizione su carta risulterebbe superato a partire dai registri contabili elettronici (diversi da quelli ai fini IVA) relativi all'anno d'imposta 2018, il cui termine di stampa scadrebbe il 2.3.2020.

Imposta di bollo

Non essendoci ancora precise disposizione normative in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, vi sono due possibili alternative:

- 1) si può liquidare l'imposta in base alle registrazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni) e versarla in un'unica soluzione mediante F24 online, utilizzando il codice tributo 2501.
- 2) è possibile anche ipotizzare una liquidazione dell'imposta secondo i criteri previsti per la tenuta della contabilità cartacea. In questa ipotesi, l'imposta sarebbe:
 - determinata in base al numero di pagine, ovvero è pari 100 pagine o frazione di esse nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti (quantificabili generando il file pdf del registro che sarà successivamente oggetto di stampa);
 - assolta tramite modello F23, utilizzando il codice 458T (restando precluso il ricorso al contrassegno stante l'assenza del supporto cartaceo).

Siamo quindi in attesa di chiarimenti normativi in merito.



Conservazione dei registri contabili elettronici

In base all'art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94, i registri contabili tenuti con sistemi elettronici sono considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati, su richiesta degli organi competenti, e in loro presenza.

La disposizione interessa la *tenuta* dei registri contabili (sancendone la regolarità anche in assenza di "*trascrizione su supporti cartacei*"), mentre nessun riferimento consta sulla loro *conservazione*. In assenza di modifiche alla disciplina della conservazione, il registro contabile tenuto con sistemi elettronici potrebbe continuare ad essere conservato:

- su supporto cartaceo (previa stampa);
- in modalità elettronica (con l'osservanza delle prescrizioni del DM 17.6.2014)¹.

Ove la modalità di conservazione prescelta fosse quella analogica, sarebbe possibile beneficiare della deroga dall'obbligo di stampa entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in questo modo rinviando ulteriormente la stampa a quando (e se) perverrà la richiesta degli organi di controllo. Non appare chiaro se la medesima semplificazione riferita alla stampa possa condurre automaticamente ad escludere anche l'obbligo di conservazione sostitutiva *ex* DM 17.6.2014 che richiede, invece, l'apposizione sul pacchetto di conservazione del riferimento temporale opponibile a terzi.

Siamo quindi in attesa di chiarimenti normativi in merito.